

relatore cons. Laura d'Ambrosio, per la procura il V.P.G. Bruno Domenico Tridico; per i convenuti l'avv. Alberto Costantini e l'avv. Ciro Palumbo, per il comune di Nettuno l'avv. Antonino Galletti;

FATTO

La Procura regionale riferisce vicende pluriennali riguardanti la costruzione del Teatro Comunale di Nettuno che, a tutt'oggi, non risulta fruibile almeno come teatro da 400 posti quale doveva essere nelle originarie intenzioni.

I momenti salienti della vicenda possono essere così riassunti.

Il teatro ha comportato per il comune un esborso di 1.955.205,41 euro e lavori che si sono protratti in diverse *tranches* dal 2009 al 2012. Attualmente viene fruito, come sala prove, per una capienza di circa 30-40 persone, mentre era destinato ad essere un teatro per 400 persone.

Il primo atto di cui riferisce la procura risale al 28 febbraio 2002 quando la delibera della giunta comunale di Nettuno n.58 stabilisce l'utilizzazione di una specifica area già acquisita per destinarla alla costruzione di un teatro comunale prevedendo una spesa di euro 2.582.284,50. Per la copertura della spesa si prevede una richiesta di finanziamento

regionale (1.800.000 euro circa), l'accensione di un mutuo presso Cassa Depositi e prestiti (776.000 euro circa).

La regione Lazio stabilisce di contribuire con 1.250.000 euro con delibera n. 41883 del 6 aprile 2004. Quindi l'opera viene inserita nel piano delle opere del Comune nel 2004. La regione fissa il termine del 1° luglio 2004 per ricevere dal Comune il progetto esecutivo.

In data 15 settembre 2004 la CDDPP concede il mutuo per la somma di euro 774.600 (durata anni 20 rateo annuale 59.398 euro).

Il progetto esecutivo viene trasmesso alla Regione il 6 ottobre 2004 e il 7 dicembre 2004 il responsabile dei LLPP del comune (arch. Martone) chiede una proroga dei termini per l'affidamento dei lavori. L'8 agosto 2005 viene inviata alla Regione la delibera di parere favorevole al progetto e iniziava l'iter per il finanziamento. Il bando per la realizzazione dell'opera doveva essere pubblicato entro ottobre.

Nel frattempo, il TAR del Lazio (sentenza pubblicata il 22 settembre 2005) annullava la procedura per l'affidamento della progettazione del teatro, annullando anche gli atti consequenziali di approvazione del progetto. Nonostante ciò,

l'architetto Martone procedeva con l'espletamento della gara per l'affidamento lavori in ragione del termine del 31 dicembre 2005 che avrebbe comportato il venire meno del finanziamento regionale. Anche la gara di affidamento subiva un iter giudiziale di impugnazioni che vedeva un primo provvedimento di sospensione il 12 gennaio 2006. In conseguenza di ciò il finanziamento regionale cadeva in perenzione e ciò veniva comunicato al Comune.

Nel 2008, a seguito di cambiamento della compagine politica comunale, il procedimento riprendeva il suo corso. Nel nuovo piano delle opere pubbliche anni 2009/2011 veniva di nuovo indicato il Teatro Comunale mentre il sindaco interloquiva con la Regione per capire se il finanziamento fosse recuperabile. Era comunque necessario procedere con un nuovo progetto.

La regione nuovamente concedeva il finanziamento (9 febbraio 2009) chiedendo che il progetto fosse presentato entro 180 giorni e con un cronoprogramma per la realizzazione. Per la progettazione veniva bandita una gara in data 30 marzo 2009. Il progetto preliminare veniva approvato nel giugno del 2009 e la giunta deliberava di chiedere una proroga alla Regione per poter procedere anche alla realizzazione del progetto definitivo cantierabile (veniva anche

adottato il richiesto cronoprogramma). Nell'ottobre del 2009 il progetto definitivo e il cronoprogramma venivano inviati alla Regione per l'ottenimento del finanziamento.

La Regione trasmetteva osservazioni sulla documentazione e chiedeva integrazioni entro 30 giorni (dicembre 2009). A seguito di ulteriori passaggi integrativi della documentazione in data 12 aprile 2010 la Regione deliberava il finanziamento del primo lotto dei lavori (che vedeva una minore capienza del teatro) e indicava le modalità e la documentazione da inviare per ricevere le diverse *tranches*. Il primo finanziamento doveva essere chiesto ed ottenuto entro novembre del 2011 con il verbale di consegna dei lavori e il contratto di appalto aggiudicato. Il Comune aveva quindi un anno e mezzo per affidare l'appalto dei lavori al fine di ottenere il finanziamento regionale. Tra aprile 2010 e giugno 2011, tuttavia, nessun atto significativo veniva posto in essere. Nel giugno del 2011 l'architetto Capocaccia, che era responsabile del progetto sin dall'autunno del 2009, veniva sostituito dall'arch. PETRUCCI. Contestualmente venivano avviate le procedure di gara per la realizzazione del teatro. Nell'ottobre del 2011 l'arch. PETRUCCI chiedeva una

proroga del termine alla regione informando che la gara era in corso, ma la regione, nei termini indicati, e cioè in data 6 novembre 2011 revocava il finanziamento per avvenuta perenzione dei fondi. La lettera in cui si informava della sopravvenuta indisponibilità dei fondi veniva inviata al sindaco e, per conoscenza, al PETRUCCI. Tuttavia, PETRUCCI, che era anche membro della commissione di gara, in data 7 dicembre 2011 aggiudicava i lavori, stipulava i relativi contratti (12 dicembre 2011) e consegnava le aree (13 dicembre 2011). Poco dopo veniva anche bandita la gara per l'attività di direzione dei lavori che veniva aggiudicata il 28 dicembre dello stesso anno.

L'architetto FARAONE, subentrato solo per questo adempimento al PETRUCCI, ri-aggiudicava la gara con un ulteriore ribasso e impegnava la somma di 1.536.470,44 euro parte da finanziamento regionale parte da mutuo della Cassa Depositi e Prestiti. Si rileva che, a questo punto della vicenda, doveva essere ormai assodato che il finanziamento regionale non era più recuperabile. Il visto di regolarità contabile veniva apposto dallo stesso FARAONE che era anche responsabile del Servizio finanziario del Comune.

Nel 2012 veniva approvata, dalla giunta, una variazione dei lavori dovuta a problemi di carattere geologico.

Il primo SAL veniva emesso nel maggio del 2012 e pagato con i proventi del mutuo. Nel secondo SAL una parte della spesa veniva imputata in quota "contributo regionale" che compariva nel bilancio dell'ente nonostante la comunicazione di perenzione della somma totale. Lo stesso accadeva per tutti i successivi SAL fino al n.6. Le liquidazioni risultano operate dal PETRUCCI con visto di regolarità del FARAONE. Il 7° Sal era liquidato dallo stesso FARAONE.

L'11 dicembre 2012 veniva sottoscritto il verbale di ultimazione dei lavori. A seguito di nuove elezioni l'arch. PETRUCCI terminava la sua opera per il comune con una relazione in data 24 luglio 2013. Veniva nominato RUP l'arch. Bernicchia il quale informava che il SAL n. 7 doveva essere firmato anche da PETRUCCI e che erano state impegnate somme eccedenti rispetto allo stanziamento nel capitolo di bilancio relativo all'opera. Indicava poi opere aggiuntive realizzate dalla ditta appaltatrice. Il 19 novembre 2013 la giunta approvava una sanatoria delle criticità indicate da Bernicchia e rideterminava il valore dell'opera in euro 1.955.205,41. Tra il

novembre del 2013 e il maggio del 2015 venivano eseguite diverse operazioni contabili e storni di pagamenti e il nuovo responsabile, dott. Sajeva, nel maggio del 2013 dava atto che la somma doveva essere rideterminata in euro 1.825.412,98 e che la ditta esecutrice aveva sottoscritto i pagamenti senza riserve. Sempre nel maggio del 2015 il nuovo responsabile finanziario (dott. Arancio), nel riaccertare i residui attivi e passivi, dichiarava l'insussistenza del residuo iscritto come finanziamento regionale in quanto lo stesso era stato revocato. Il collaudatore dell'opera, nel 2016, affermava che erano stati compiuti atti vandalici e che era necessario un intervento di risanamento. Il progetto per il risanamento del teatro è stato deliberato dalla giunta nel 2016 e inserito in un nuovo progetto regionale sui teatri comunali.

La mancata erogazione del finanziamento regionale, ignorata dai responsabili dell'opera, ha dato luogo al fatto che la stessa è stata pagata con risorse comunali provenienti da anticipazioni di cassa e con conseguente esborso degli interessi. Del danno derivante dalla perdita del contributo regionale e dal conseguente esborso a carico del bilancio regionale devono rispondere PETRUCCI e FARAONE che

tale danno hanno provocato in parte per inerzia nella conduzione della procedura di gara, in parte per non aver tenuto conto del mancato finanziamento dell'opera con aggiudicazione della stessa dopo che era pervenuta la lettera della regione che revocava il finanziamento. Inoltre, la liquidazione dei SAL, a valere su risorse non presenti in bilancio, ha comportato un esborso di cassa con conseguente pagamento degli interessi. Infine, il teatro non è comunque fruibile in quanto le opere sono state vandalizzate.

L'onere finanziario aggiuntivo per il comune può essere quantificato in euro 1.170.525,25 ovvero il finanziamento che sarebbe dovuto provenire dalla regione. Il mancato accertamento della copertura finanziaria è da attribuirsi a FARAONE in quanto responsabile finanziario. FARAONE e PETRUCCI sono, inoltre, imputabili a titolo gravemente colposo per la trascuratezza e negligenza con cui hanno gestito l'intera vicenda.

In conclusione, ad avviso della procura, il danno ammonta a 1.035.741,858 quanto a PETRUCCI Stefano e 690.494,572 quanto a Gianluca FARAONE oltre a rivalutazione e interessi.

Si è costituita la difesa di Gianluca FARAONE il

quale, in via preliminare, eccepisce l'avvenuta prescrizione. Il presunto contributo regionale perso, infatti, risale al 2011 e, pertanto, l'azione è iniziata ben oltre il termine quinquennale. Eccepisce, inoltre, la nullità della citazione in quanto risulta indeterminata la *causa petendi* della pretesa. La pretesa è generica e non tiene conto della realtà dei fatti ed è basata su una rilettura della vicenda apodittica e priva di prove. In primo luogo, non aver usufruito di un finanziamento pubblico non equivale ad un danno erariale; inoltre, il finanziamento è ancora possibile e non è andato in perenzione come afferma la procura. In tutta la vicenda il convenuto compare marginalmente: fino al punto 62 dell'atto di citazione viene nominato una sola volta. Nessuno degli atti riguardanti il finanziamento, indirizzati al sindaco e a PETRUCCI, erano noti a FARAONE. La sottoscrizione per regolarità contabile della determina, che sarebbe il principale atto di accusa nei confronti del convenuto, è del tutto legittima. Il fatto che FARAONE sia sostanzialmente estraneo alla vicenda può essere ricavato anche dalla considerazione che, dopo il punto 69 della citazione, non viene più nominato. Non è dunque dimostrato che il convenuto abbia avallato

i comportamenti del PETRUCCI. Quando nel marzo del 2012 il convenuto, in qualità di responsabile dei servizi finanziari, ha inviato ai dirigenti una richiesta di accertamento ordinario dei residui il finanziamento regionale era dichiarato esistente da PETRUCCI il quale ha anche allegato una nota in cui la Regione Lazio rimodulava alcuni finanziamenti (all.2), non viene fatta menzione della revoca del finanziamento di cui trattasi. Infatti, il finanziamento viene regolarmente iscritto tra i residui. Lo stesso avviene per l'anno successivo e poi nel 2013 e 2014. In nessun caso l'arch. PETRUCCI informa il responsabile dei servizi finanziari del fatto che questo specifico finanziamento è venuto meno e deve essere, perciò, stralciato dai residui. Inoltre, il finanziamento non è perduto, poiché il Comune è stato inserito nel progetto regionale per i teatri civici anni 2017 e 2018 e, pertanto, il danno non è attuale. Infatti, il finanziamento, che infine erogherà la Regione, è esattamente quello inizialmente previsto: 1.250.000 euro. Esisterebbero, inoltre, responsabilità di natura politica da attribuirsi al sindaco ed alla giunta tutti ben consapevoli del fatto che il Teatro non era ancora fruibile dopo 10 anni dal progetto. Chiede, quindi:

- di dichiarare nulla la citazione per evidenti errori nella ricostruzione dei fatti e, in subordine, di dichiarare l'avvenuta prescrizione;

- in ulteriore subordine, di chiamare in giudizio la compagnia di assicurazioni che malleava il convenuto;

- nel merito di respingere la domanda e, in via subordinata, di accertare una diversa ripartizione delle responsabilità e, in ulteriore subordine, di applicare il potere riduttivo.

Si è costituita la difesa dell'arch. PETRUCCI che, preliminarmente, eccepisce una ricostruzione dei fatti solo parziale. La citazione, infatti, ignora che i lavori furono suddivisi in lotti funzionali.

I diversi lotti sono stati inseriti nei programmi delle opere pubbliche del comune tempo per tempo. L'arch. PETRUCCI si insediò dopo l'arch. Capocaccia che, per inspiegabile inerzia, aveva lasciato decorrere quasi due anni dopo la concessione del finanziamento senza procedere in nessun modo. Si attivò, quindi, immediatamente per dare corso all'opera e recuperare così il finanziamento caduto in perenzione. L'opera, dopo l'insediamento del convenuto, ha, quindi, preso l'avvio ed è proseguita speditamente, come dimostrano i diversi SAL. Il danno

imputato al PETRUCCI deriverebbe dall'utilizzazione delle anticipazioni di tesoreria in luogo del finanziamento regionale (con imputazione al danno degli interessi). Una seconda voce corrisponderebbe alla spesa sostenuta per un'opera che risulta non utilizzabile. Tuttavia, i pagamenti autorizzati dal convenuto hanno fatto luogo a lavori eseguiti e consegnati e, dunque, nessuna responsabilità può essere riconosciuta. Il fatto che, successivamente, l'opera sia stata bersaglio di atti vandalici e, pertanto, necessiti di ulteriori riparazioni non può certo essere imputato al convenuto. Inoltre, la quantificazione del danno, in base alle anticipazioni di tesoreria, non può essere considerata legittima. E' totalmente privo di prova il fatto che il venir meno del finanziamento regionale abbia condotto alle anticipazioni di tesoreria indicate o ad un aumento delle stesse, peraltro non quantificato. E, anche ove fosse ammessa tale quantificazione, non vi è alcun nesso di causalità tra l'aumento delle anticipazioni e la condotta del convenuto. La citazione, dunque, mischia poste di danno del tutto inconferenti. Nonostante gli incerti confini della condotta contestata e gli altrettanto incerti presupposti di fatto e di diritto, occorre valutare anche la

prescrizione dei danni ipoteticamente contestati. Devono, infatti, essere esclusi i mandati di pagamento anteriori al 2014 poiché l'unico atto interruttivo della prescrizione è la citazione notificata a gennaio 2019. Né l'atto di costituzione in mora del comune, risalente al 2017, né l'invito a dedurre del 2018, infatti, possono essere considerati interruttivi della prescrizione. Il Comune, infatti, fa un generico riferimento alla perdita del finanziamento, riferimento non certamente sufficiente ad operare l'interruzione della prescrizione. La generica indicazione delle *"responsabilità derivanti dalla carica ricoperta all'epoca dei fatti"*, invero, risulta del tutto priva di agganci logici con la successiva citazione. Altrettanto può dirsi dell'invito a dedurre la cui formula di stile sull'interruzione della prescrizione appare generica e non sufficiente allo scopo. Si insiste, infine, sull'assenza di nesso di causalità tra la condotta del PETRUCCI e il danno presuntivamente arrecato al comune. Infatti, il teatro è stato completato nei lotti affidati al convenuto, collaudato e consegnato a nulla rilevando la successiva non utilizzazione dello stesso. Il fatto che lo stesso sia stato finanziato con anticipazioni di tesoreria è estraneo

alla responsabilità di PETRUCCI. Infine, il convenuto ha cessato l'attività per il comune nel 2013 e, pertanto, nessun ruolo può aver giocato da quel momento in poi. La procura non dimostra alcun elemento soggettivo limitandosi ad affermare che vi era colpa grave. In base alla dimostrata condotta del convenuto è agevole escludere, invece, l'esistenza di qualsiasi negligenza o inerzia, in caso attribuibili ad altri soggetti. E' stato grazie alla estrema diligenza e tenacia del convenuto se, alla fine, il teatro è stato realizzato. Da ultimo, l'asserita complicità con FARAONE è del tutto priva di ogni fondamento. Chiede, quindi, di dichiarare prescritta l'azione ed in subordine di respingere la domanda perché infondata e non provata.

All'udienza odierna il P.M. ricostruisce brevemente la vicenda e, in particolare, si concentra su alcuni aspetti sollevati dalle difese. In primo luogo, si oppone alla chiamata in causa del terzo assicuratore perché irrilevante ai fini della responsabilità oggetto del presente procedimento. Per quanto riguarda la prescrizione, fermo restando che la costituzione in mora del 2017 risponde pienamente ai requisiti per l'interruzione della stessa, ciò che rileva non sono i singoli avvenimenti ma i pagamenti

dell'opera. L'opera è stata sì parzialmente realizzata, ma senza il contributo regionale e senza che il venire meno dello stesso abbia comportato una specifica riflessione per l'eventuale sospensione dell'opera stessa. Ribadisce le conclusioni in atti.

Per il comune di Nettuno l'interveniente aderisce alle tesi del Procuratore.

L'avv. Costantini fa notare che il danno richiesto (circa 2 milioni di euro) equivale all'intera spesa, come se l'opera non ci fosse, invece, il teatro è stato costruito e collaudato nel 2017. La successiva vandalizzazione e la conseguente spesa per riparare i danni non può certamente essere imputata al convenuto PETRUCCI. Il danno da maggior costo della provvista, derivante dagli interessi, non è danno patrimoniale, ma finanziario e, comunque, non è espressamente quantificato. Tra l'altro, il comune faceva ricorso alle anticipazioni per 20 milioni di euro e, ovviamente, gli interessi di queste anticipazioni non sono tutti ascrivibili a PETRUCCI. Insiste poi sul maturare della prescrizione stante la considerazione che la stessa non risulta adeguatamente interrotta né dalla lettera del Comune del 2017 né dal successivo invito a dedurre. Inoltre, il danno non è attuale perché l'opera esiste e la

regione la finanzierà con il nuovo programma dei teatri comunali. Chiede di dichiarare inammissibile l'intervento perché non notificato e si riporta alle conclusioni in atti.

La difesa di FARAONE eccepisce l'assoluta contraddittorietà della citazione. Infatti, l'opera non è abbandonata ed il finanziamento non è perento. Non vi è, dunque, alcun danno all'erario. Rileva poi che, in data 18 ottobre 2018, il responsabile finanziario del comune dichiara che i contributi sono recuperabili e l'opera è realizzata. Le sottoscrizioni di FARAONE sono tutte legittime. Eccepisce la mancata notifica dell'atto di intervento che deve, dunque, essere dichiarato inammissibile e si richiama alle conclusioni in atti.

DIRITTO

Preliminarmente occorre dichiarare inammissibile l'atto di intervento del Comune che non è stato notificato alle parti convenute.

La vicenda che interessa la citazione è piuttosto complessa ma, in sintesi, può dirsi riferita al tentativo di dotare la cittadinanza di Nettuno di un teatro comunale finanziato dalla Regione Lazio, ed al risultato che tale teatro, pur avendo visto la spesa di circa due milioni di euro, al momento non è

fruibile se non in minima parte. Il comune di Nettuno, inteso come Comunità, ha, dunque, subito un danno che può essere quantificabile nell'ingente ammontare di risorse destinate a questa opera e, perciò, distolte ad altre possibili spese di utilità per la cittadinanza e, invece, andate nella maggior parte sprecate vista la non fruibilità o, comunque, della minima utilità del bene rispetto a quanto poteva e doveva essere realizzato anche con diversa tempistica. Tra l'altro proprio alla tempistica non consona alla realizzazione sono derivate o, quantomeno, sono state facilitate le vandalizzazioni che in un teatro funzionante, sarebbero state molto più facilmente evitabili.

Non si concorda, quindi, sul fatto che la spesa sia stata destinata ad un'opera compiuta, collaudata e perciò, utile per il Comune, proprio perché la stessa non è fruibile nella sua interezza. Né si può ritenere che la mancata fruibilità dipenda dalla successiva vandalizzazione perché il teatro, pur se parzialmente collaudato nel 2016, non è stato fruibile neanche un giorno nella sua piena funzionalità ancora non realizzata.

Inoltre, il venir meno del finanziamento regionale ha comportato che il Comune ha dovuto impiegare

risorse proprie per tale opera, appunto distogliendole da altre spese a vantaggio della popolazione e falsando l'allocazione delle risorse che costituisce un modo ineludibile per garantire la programmazione delle spese a vantaggio dell'utilità pubblica.

Ciò premesso come inquadramento generale, si procede alla valutazione di alcune delle questioni preliminari.

In primo luogo, si deve respingere l'eccezione di nullità della citazione perché generica, specificamente con riferimento alle condotte imputabili, e perché il danno non viene quantificato. Le condotte sono ampiamente descritte nella citazione, così come lo erano nell'invito ed emerge, con tutta evidenza, la ricostruzione dell'elemento soggettivo, della condotta e del nesso di causalità. Quanto al danno, la difesa può non concordare con la quantificazione, ma ciò non toglie che anche il danno sia evidenziato in citazione e quantificato nel dettaglio. Le eccezioni di nullità ed inammissibilità della citazione devono, quindi, essere respinte.

Anche l'eccezione di prescrizione deve essere respinta. Infatti, è solo dal 2013 che emergono i problemi relativi al mancato finanziamento, fino a

quel momento noto solo ai convenuti per quanto si esporrà di seguito. Solo nel 2015, inoltre, il nuovo responsabile finanziario del Comune accerta che il finanziamento regionale doveva essere cancellato dai residui attivi già dal 2011 in quanto revocato dalla Regione. Il *dies a quo* per la prescrizione si colloca, dunque, nel 2015 o, al più, nel 2013, momento in cui le condotte che hanno provocato i danni vengono alla luce, ossia dopo che PETRUCCI e FARAONE sono stati sostituiti. Inoltre, l'atto di messa in mora da parte del Comune è idoneo ad interrompere la prescrizione, così come il successivo invito notificato. In entrambi è indicato il motivo dell'addebito e i fatti a cui ci si riferisce. Anche, quindi, ove si volesse far decorrere la prescrizione dal pagamento dei diversi SAL l'azione della procura sarebbe tempestiva.

Con riferimento alla richiesta di chiamata in giudizio della Compagnia di Assicurazione, la stessa risulta infondata, sul rilievo assorbente e dirimente che il rapporto privatistico che si instaura tra il convenuto, in qualità di dipendente pubblico, e l'impresa assicurativa per mezzo della stipula della relativa polizza, esula completamente dalla giurisdizione della Corte dei Conti, che attiene

esclusivamente al legame di natura pubblicistica incardinato tra il soggetto agente e l'Amministrazione danneggiata, in funzione del rapporto di impiego o di servizio (cfr. Piemonte 10/2016). La richiesta deve, quindi, essere respinta.

Nel merito appare rilevante l'atteggiamento dei due convenuti nel corso dei diversi anni di costruzione del teatro. Infatti, la provvista finanziaria dell'opera era connessa al finanziamento regionale, successivamente revocato. La regione comunicava la revoca del finanziamento in data 6 novembre 2011. La lettera è indirizzata al sindaco e a PETRUCCI in quanto responsabile dell'opera. Tuttavia, non solo PETRUCCI prosegue con l'opera stessa, ma dichiara il residuo attivo riaccertato per l'anno 2011, il 2012 e infine per il 2013. In ragione di ciò, vengono pagati, su un capitolo che avrebbe dovuto essere sprovvisto di copertura, i diversi SAL per l'opera.

Come è noto l'attività di riaccertamento dei residui deve essere puntuale e specifica, non è possibile presentare una generica dichiarazione che tutti i residui sono riaccertati. In realtà, il "riaccertamento", come del resto suggerisce il significato letterale della parola, consiste nella medesima operazione compiuta con il primo

"accertamento": per ogni credito, dunque, deve essere verificata la sussistenza e la quantificazione in modo che l'accertamento possa essere confermato. In questa fase, aver ignorato l'esistenza di una lettera di revoca da parte del "creditore" pervenuta il 6 novembre 2011 e indirizzata al sindaco e al PETRUCCI è, senza dubbio, sintomo di una grave negligenza nell'esecuzione dei propri doveri e di totale trascuratezza rispetto alle regole contabili. Non si può escludere neppure che vi fosse un intento di dolo, anche solo eventuale, nell'ignorare la lettera: infatti, è possibile, in taluni casi, che si verificano anche pressioni di parte perché una certa spesa o una determinata opera siano concluse, a dispetto delle regole, a meri fini elettorali. In queste circostanze, sono proprio gli uffici amministrativi che, con competenza, esercitando diligentemente le proprie funzioni, devono attivarsi per evitare danni alle finanze comunali e, comunque, per rappresentare correttamente la situazione finanziaria dell'ente.

Il danno in questione non riguarda solo il fatto che il Comune ha dovuto indebitarsi per compiere l'opera, ma anche la constatazione che le risorse comunali andate a sopperire le mancate risorse

regionali sono state sottratte ad altri bisogni della comunità. Nella scelta iniziale il teatro doveva essere finanziato dalla Regione, evidentemente, quindi, i vertici politici non ritenevano di poter destinare ad esso risorse proprie, evidentemente indirizzate ad altri fini.

Tale programma di allocazione è stato, alla fine, del tutto disatteso e ciò ha comportato che la popolazione ha subito un danno, a prescindere dal fatto che l'opera sia stata poi (comunque, solo parzialmente) ultimata, vedendo ridotte le entrate comunali per carenza del finanziamento, senza che le spese, a tale finanziamento connesse, fossero rimandate. Infatti, si è dovuta finanziare in proprio l'opera, ancora oggi di nessuna o limitatissima utilità, ignorando la revoca del finanziamento, e di questo sono responsabili entrambi i convenuti.

Gravemente colpevole è anche il convenuto FARAONE, benché non destinatario della lettera di revoca. Egli, in qualità di responsabile dei Servizi finanziari del Comune, avrebbe dovuto compiere controlli sulle dichiarazioni di riaccertamento dei dirigenti. Del resto, atti di riaccertamento generici e indeterminati non avrebbero dovuto essere accettabili da parte del responsabile dei Servizi

finanziari. Inoltre, al momento dell'emanazione dei SAL venivano sottoscritte da FARAONE le dichiarazioni di regolarità contabile che, con ogni evidenza, erano apposte senza alcuna verifica. Non corrisponde ad un comportamento diligente e professionale basare le dichiarazioni di regolarità contabile senza verificare la reale consistenza della provvista finanziaria. Anche dagli atti della difesa FARAONE appare estraneo alla vicenda, sembra essere un mero passacarte delle attività di altri. Tuttavia, in questo si configura una colpa grave connotata da estrema superficialità, negligenza, ignoranza delle procedure, volontaria sottrazione ai propri doveri di ufficio. Questa condotta determina una sicura responsabilità anche del FARAONE. La struttura organizzativa a cui era preposto dovrebbe essere il principale collettore della documentazione finanziaria. FARAONE quindi, è tutt'altro che estraneo alla vicenda decritta o mero esecutore di determinazioni altrui: è responsabile del *deficit* organizzativo, dell'essersi accontentato di una dichiarazione di riaccertamento fatta male, del non aver verificato i documenti di appoggio. Inoltre, il comune aveva chiare tensioni di cassa, dovute ad un eccesso di residui attivi, e, perciò, ricorreva ad

ingenti anticipazioni. Sarebbe stato precipuo compito del responsabile dei servizi finanziari dedicare specifica attenzione proprio ai riaccertamenti dei residui attivi, per individuare i motivi della scarsa liquidità dell'ente.

Al momento della revoca del finanziamento il responsabile dell'opera PETRUCCI e il responsabile finanziario FARAONE, quindi, avrebbero dovuto intervenire contabilmente per far emergere il difetto delle risorse stanziato. Inoltre, avrebbero dovuto attivarsi per porre il problema della opportunità o meno di continuare con l'opera senza il finanziamento regionale e, quindi, con uso di risorse comunali.

Indubbiamente il Comune, con decisione della giunta o del consiglio comunale, avrebbe potuto reputare utile proseguire la costruzione, individuando le risorse da destinarvi, ma, in nessun momento della vicenda, la questione viene posta in rilievo. Ignorando il venire meno del finanziamento, quindi, i convenuti si sono resi, in prima persona, responsabili di aver utilizzato una diversa forma di finanziamento per la realizzazione di un'opera rispetto a quanto deciso in sede di progettazione. Del resto, proprio le gravi tensioni di cassa a cui era sottoposto il Comune, che ricorreva ad

anticipazioni per milioni di euro l'anno, indicano che la struttura organizzativa finanziaria dell'ente era allo sbando. Da una vicenda come un riaccertamento mal fatto nasce, quindi, un danno che va oltre i soli interessi sulle anticipazioni di cassa, il danno riguarda la *mala gestio* della finanza comunale nel suo complesso e, nello specifico, per quest'opera.

Non si comprende, inoltre, l'eccezione della difesa circa il fatto che il danno maturato sarebbe di natura finanziaria e non patrimoniale in quanto derivante da interessi per le anticipazioni di cassa. Il danno da ricorso all'anticipazione di tesoreria è, come già esposto, solo una parte del danno provocato. Tuttavia, gli interessi che il comune paga non sono una posta contabile estranea rispetto al conto del patrimonio e, pertanto, non imputabile in quanto "non patrimoniale" come sostenuto dalla difesa. L'esborso per interessi, anzi, è tipicamente una posta patrimoniale nella contabilità degli enti locali. Tuttalpiù, si può concordare che non sia imputabile l'intero ammontare degli interessi annuali, visto che l'anticipazione in questione è solo una minima parte di quelle utilizzate dal comune ciascun anno.

Venendo poi all'attualità del danno la stessa si configura in ragione del fatto che l'esborso non

dovuto a carico delle finanze comunali, e il conseguente ulteriore pagamento di interessi per le anticipazioni, è certamente evento che si è già consumato in ragione del pagamento delle diverse *tranches* di lavori con i successivi SAL. D'altra parte, delle due l'una: o l'azione della procura è prescritta perché il danno è risalente o non è ammissibile perché il danno non è attuale, difficilmente queste due ipotesi possono coesistere. Ma poiché è stata già respinta l'eccezione di prescrizione ci si deve soffermare sull'eccezione circa l'attualità del danno.

Punto centrale della ricostruzione è che i responsabili hanno ignorato la revoca del finanziamento. Il punto non è la perenzione dei fondi, che riguarda il bilancio regionale e che deriva dalla revoca. La revoca è un atto formale e definitivo indirizzato al Comune e che ha prodotto gli effetti già descritti (cioè il venir meno della copertura finanziaria dell'opera). Non appare di nessun rilievo il fatto che, successivamente, il finanziamento possa essere recuperato, inserendo l'opera in un nuovo piano di finanziamenti regionali. Il fatto che oggi la Regione conceda un finanziamento per la stessa opera nulla toglie al danno che è stato provocato

alle casse comunali nel passato e specificamente tra il 2011 e il 2013.

Da ultimo occorre contestare la ricostruzione della difesa secondo cui l'opera sarebbe stata completata e collaudata e che, quindi, il Comune non avrebbe sprecato risorse. In disparte il fatto che elemento centrale della vicenda è la necessità per il comune di utilizzare fondi propri, anche sul punto del vantaggio conseguito emergono dubbi. L'opera, collaudata parzialmente (risultarono necessari ulteriori interventi), è stata però sempre chiusa. Non un solo giorno il teatro è stato fruito dalla popolazione del Comune. Solo di recente vi è un utilizzo minimale come sala prove. Ed, infatti, ben prima del collaudo avvenuto quando i convenuti non erano più dipendenti del Comune, l'opera era evidentemente abbandonata, tanto che è stata vandalizzata. La procura non dimostra che la responsabilità dei vandalismi sia dei convenuti, poiché non indica quali attività sono state omesse e da chi. Probabilmente, adottando un comportamento diligente, il teatro, se è vero che era completato, avrebbe dovuto essere subito collaudato o almeno protetto con appositi sistemi fisici (cancelli, grate) o con una guardiania. Non vi è prova, tuttavia,

che la mancata attivazione di una seria custodia sia da imputarsi ai convenuti. Di certo, però, il teatro non era attivo e non lo è neanche oggi, poiché necessita di lavori aggiuntivi. Perciò non si comprende come possa sostenersi che la cittadinanza di Nettuno ha avuto un vantaggio dalla vicenda quando, invece, appare evidente solo che ne sono stati sopportati i costi pari a quasi 2 milioni di euro senza ottenere alcun beneficio, salvo quelli che, forse, vi saranno in futuro a fronte di ulteriori spese.

Tutto ciò incide, come è evidente, sulla quantificazione del danno.

Si concorda con le difese che non l'intero ammontare della spesa per l'opera possa essere imputato, né l'intero ammontare del finanziamento regionale venuto meno, né l'intero ammontare degli interessi per anticipazioni di cassa del Comune che erano molto più elevate. E' necessario procedere ad una quantificazione del danno in via equitativa che tenga conto della responsabilità dei convenuti in primo luogo per non aver condotto correttamente le procedure contabili, e, quindi, per l'uno, PETRUCCI, per aver riaccertato un residuo inesistente, e FARAONE, per non aver adeguatamente controllato la

fase di riaccertamento residui e per aver apposto i visti di regolarità contabile sui SAL. In secondo luogo, è responsabilità di entrambi i convenuti, a titolo di colpa grave, che un ingente quantitativo di risorse comunali siano state spese e immobilizzate per dieci anni in un'opera al momento non fruibile, a scapito di altre possibili spese a favore della popolazione.

Infine, anche se l'uso delle anticipazioni di cassa non è dovuto solo a questa specifica opera, certamente va considerata la maggior spesa per interessi.

Tutto ciò considerato si ridetermina il danno subito dal Comune di Nettuno in euro 200.000,00 oltre a rivalutazione dal 1° gennaio 2012. Il danno viene così ripartito: euro 120.000,00 a carico di PETRUCCI e euro 80.000,00 a carico di FARAONE.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

DICHIARA

inammissibile l'intervento del Comune di Nettuno.

CONDANNA

a titolo di colpa grave entrambi i convenuti.

Per Stefano PETRUCCI il danno da risarcire ammonta a euro 120.000,00 (centoventimila/00) oltre a rivalutazione dal 1° gennaio 2012 e interessi dal deposito della sentenza al soddisfo. Per Gianluca FARAONE euro 80.000,00 (ottantamila/00) oltre a rivalutazione dal 1° gennaio 2012 e interessi dal deposito della sentenza al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 1.834,59 (milleottocentotrentaquattro/59).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2019.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Laura d'Ambrosio

F.to Piera Maggi

Depositata in Segreteria il 12 luglio 2019

Il Dirigente

F.to Luciana Troccoli